

Oggetto

Domanda di gratuito patrocinio

Dispositivo

La domanda di gratuito patrocinio nella causa F-12/07 AJ, O'Connor/Commissione, è respinta.

Ricorso proposto il 29 giugno 2007 — Aayhan e a./ Parlamento europeo

(Causa F-65/07)

(2007/C 269/127)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Laleh Aayhan (Strasburgo, Francia) e altri (rappresentante: avv. R. Blindauer)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni dei ricorrenti

- annullare la decisione esplicita di rigetto 20 aprile 2007, adottata dal Parlamento avverso il reclamo dei ricorrenti 19 dicembre 2006;
- dichiarare trasformato l'insieme dei contratti a tempo determinato, conclusi tra i ricorrenti e il Parlamento, in un unico contratto a tempo indeterminato;
- dichiarare che il Parlamento avrà l'obbligo di reintegrare tutti i suddetti agenti sulla base di un contratto a tempo indeterminato;
- dichiarare che gli agenti del Parlamento definiti ausiliari di sessione hanno diritto, per l'insieme dei periodi in cui hanno prestato la loro attività a decorrere dall'inizio della loro occupazione, ad un'indennità sostitutiva del diritto al congedo retribuito acquisito tramite la loro attività lavorativa;
- condannare il Parlamento a rifondere a ogni ricorrente la somma di EUR 2 000 a titolo di spese irripetibili del procedimento;
- condannare il Parlamento alle spese.

Motivi e principali argomenti

I ricorrenti sono agenti ausiliari di sessione occupati dal Parlamento in occasione delle sessioni plenarie a Strasburgo, in numero pari a 12 sessioni plenarie all'anno.

A sostegno del ricorso, i ricorrenti eccepiscono innanzitutto l'illegittimità dell'art. 78 del Regime applicabile agli altri agenti, nella misura in cui tale disposizione avrebbe l'effetto di escludere la categoria degli agenti ausiliari di sessione dall'ambito di applicazione di qualsiasi fonte del diritto, sia essa nazionale o comunitaria.

I ricorrenti invocano inoltre la violazione del divieto di discriminazione, così come sancito in particolare dalla Carta sociale europea e dalla convenzione C 111 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), riguardante la discriminazione in materia di impiego e di professioni. Essi asseriscono inoltre che il Parlamento avrebbe violato il principio che obbliga ogni datore di lavoro a motivare una decisione di licenziamento, principio riconosciuto in particolare all'art. 4 della convenzione C 158 dell'OIL, relativa alla cessazione del rapporto di lavoro per iniziativa del datore di lavoro.

Infine, i ricorrenti sostengono che, come previsto segnatamente dalla direttiva 1999/70⁽¹⁾, la forma ordinaria del rapporto di lavoro è il contratto a tempo indeterminato.

⁽¹⁾ Direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU L 175, pag. 43).

Ricorso proposto il 16 luglio 2007 — Karatzoglou/AER

(Causa F-71/07)

(2007/C 269/128)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Georgios Karatzoglou (Preveza, Grecia) (rappresentante: avv. S. A. Pappas)

Convenuta: Agenzia europea per la ricostruzione (AER)

Conclusioni del ricorrente

- condannare la AER al pagamento della somma di EUR 348 965,96 a titolo di risarcimento del danno materiale subito a causa della mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) 23 febbraio 2006, nella causa T-471/04 (Georgios Kazatzoglou/Agenzia europea per la ricostruzione)⁽¹⁾;
- condannare la AER al pagamento della somma di EUR 100 000 a titolo di risarcimento del danno morale sofferto a causa della mancata esecuzione della sentenza nella causa T-471/04;